



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE Educazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Educazione che propone di recepire la normativa relativa all'accreditamento e al riconoscimento di assegni di cura (buoni) e buoni servizio (voucher) di cui alla Legge 8.11.2000 n. 328 approvando il Regolamento di attuazione in allegato;
- Ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento concernente principi e criteri generali per l'applicazione della Legge 8.11.2000 n.328 per il riconoscimento di assegni di cura (buoni) e di buoni servizio (voucher), composto da n.9 articoli.

Reg.n. 2002/415

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8.11.2000 N. 328 PER IL RICONOSCIMENTO DI ASSEGNI DI CURA (BUONI) E DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER).

RELAZIONE-PROPOSTA

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e la legge 8 novembre 2000 n. 328 attribuiscono agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e partecipano alla programmazione regionale.

Ai comuni spetta nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di zona di cui agli artt. 18 e 19 della legge 328 l'esercizio delle attività di:

- partecipazione, progettazione e realizzazione dei servizi sociali a rete;
- erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche non previste nella legge 328/2000;
- autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organismi di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni con delibera consiliare n. 36 del 11 marzo 2002 ha approvato, ai sensi degli artt. 18 e 19 della suddetta legge 328/2000, l'accordo di programma tra



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE Educazione

L'Amministrazione Comunale del Comune di Sesto San Giovanni e l'ASL Milano 3 Monza per l'attuazione del piano di zona relativo agli interventi sociali e socio - sanitari. Tale piano è uno strumento fondamentale di politica locale dei servizi e interventi per un sistema sociale integrato.

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, con il presente atto, intende approvare un regolamento che mira a definire, in attesa che vi provveda la Regione Lombardia ai sensi dell'art.8, 3° comma della L. 328/00, e al fine di dare attuazione ai Piani di Zona per gli interventi sociali e socio - sanitari gli indicatori e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni e delle attività disciplinate dalla L.328/00, nonché i criteri per la concessione di buoni e di buoni servizio (voucher) alle famiglie e agli appartenenti a reti di solidarietà per l'accudimento di un proprio congiunto bisognoso di cure.

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, in attuazione della normativa di cui sopra, nonché della circolare Regionale n. 7 del 29 aprile 2002 della Direzione Famiglia e solidarietà sociale, intende avviare, come indicato nel piano di zona, la sperimentazione dei buoni e voucher, quali strumenti innovativi e non semplici sostituti del contributo economico, per perseguire obiettivi che soddisfino i bisogni degli utenti e raccolgano i nuovi principi introdotti dalla legge 328/2000. Ferma restando la massima cura ed attenzione nel garantire il livello della qualità degli interventi e dei servizi offerti, i principi sopra indicati consentiranno di sperimentare nuovi strumenti gestionali ed integrare le pre esistenti modalità di gestione dei servizi sociali.

Interessate alla sperimentazione sono le aree dei servizi sociali ed educativi.

Il regolamento proposto all'approvazione del Consiglio Comunale contiene gli indirizzi, le modalità, i criteri, di carattere generale per l'applicazione del sistema dei buoni e voucher e dell'accreditamento, nonché le competenze dei soggetti interessati al sistema stesso.

Sesto San Giovanni, 12 Febbraio 2003

IL DIRETTORE SETTORE EDUCAZIONE

IL DIRETTORE STRUTTURE E INTERVENTI ALLA PERSONA

IL DIRETTORE PROGETTI E ATTIVITA' SOCIALI

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8.11.2000 N. 328 PER IL RICONOSCIMENTO DI ASSEGNI DI CURA (BUONI) E DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER).

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento mira a definire, nell' ambito delle competenze attribuite ai Comuni dalla Legge 328/00 art.11, comma 3, e in attesa che la Regione Lombardia definisca i criteri ai sensi dell'art.8, 3° comma della Legge medesima, e al fine di dare attuazione al Piano di Zona per gli interventi sociali e socio-sanitari:

- i criteri per la concessione di buoni e di buoni servizio (voucher) alle famiglie e agli appartenenti a reti di solidarietà per l'accudimento di un proprio congiunto bisognoso di cure.
- i requisiti di qualità per l'accreditamento dei soggetti autorizzati alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni e delle attività disciplinate dalla L.328/00;



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE Educazione

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Sesto San Giovanni con il presente Regolamento avvia la sperimentazione di nuovi strumenti gestionali che integrano le esistenti modalità di gestione dei servizi sociali ed educativi.
2. In particolare, si intendono conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere le famiglie e gli appartenenti a reti di solidarietà nella cura di soggetti in situazione di fragilità e di particolare bisogno, compatibilmente e nei limiti della disponibilità finanziaria degli stanziamenti decisi;
 - b) evidenziare la centralità della figura e del ruolo della famiglia e della persona assistita e dei suoi specifici bisogni, e la capacità di scelta autonoma da parte della famiglia dell'operatore o dell'organizzazione che opererà in base a precise finalità concordate e condivise con l'Ente locale;
 - c) migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti alla famiglia e alla persona assistita;
 - d) realizzare gradualmente il coordinamento delle risorse della rete dei servizi con particolare attenzione all'integrazione dell'azione degli operatori pubblici e privati;
 - e) valorizzare e sviluppare le risorse delle comunità orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dell'utenza;
 - f) perseguire l'omogeneità delle modalità di gestione dei servizi e degli interventi sul territorio comunale nonché le modalità di controllo e di valutazione;

Art. 3 – Assegni di cura (“Buoni” così come definiti nel Piano socio-sanitario regionale 2002/2004, termine di seguito utilizzato).

- 1) I buoni sono contributi erogati alle famiglie o ad altri soggetti appartenenti alla rete di solidarietà sociale che si occupano direttamente della cura di un proprio familiare residente nella città, in condizione di non autosufficienza o di particolare fragilità dovuta all'età e/o allo stato di salute o in soggetti inseriti, per la particolare condizione di fragilità sociale, in progetti individualizzati definiti con il Servizio sociale del Comune.
 - 2) I buoni sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilità finanziarie nel Bilancio di Previsione e nel Piano di Zona, sulla base di domanda scritta al competente servizio comunale, che documenti la situazione economica e sociale della famiglia e illustri il bisogno specifico per il quale viene richiesto il sostegno.
 - 3) Nell'atto di riconoscimento del buono sono indicate la misura economica, le modalità organizzative e di erogazione nel rispetto delle linee progettuali dell'intervento.
 - 4) Con proprio atto la Giunta Comunale definisce la quantità economica minima e massima del buono in relazione alla tipologia del bisogno e della condizione economica della famiglia, nonché i limiti di reddito per accedere al beneficio.
 - 5) Questa misura viene utilizzata per sostenere l'attività di cura da parte della famiglia o di altri soggetti appartenenti alla rete di solidarietà sociale.
- L'accertamento di un uso improprio del buono implica il decadimento immediato dal beneficio.

Art. 4 – Buoni servizio (“Voucher” così come definiti nella circolare n.7 del 29.4.2002 della Direzione Famiglia e solidarietà sociale della Regione Lombardia).

1. Per assicurare le finalità di cui all'articolo 2, il Comune di Sesto S. Giovanni intende attuare il sistema gestionale dell'accreditamento.
- Nell'ambito della competenza dell'ente locale relativa alla programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e al fine di assicurare prestazioni qualitativamente elevate, il Comune svolge dirette attività di amministrazione, verifica, controllo e vigilanza, così come previsto dall'art. 6 comma 2 lettera c) della L.328/2000.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE Educazione

2. Gli interventi autorizzati debbono essere resi da persone, enti o associazioni legittimati dall'Amministrazione Comunale, come indicato nel successivo art 7.
3. Il Consiglio Comunale, nel Bilancio di Previsione e nel Piano di Zona, individua le risorse finanziarie e la tipologia dei servizi ammessi al sistema dell'accreditamento, in tale quadro la Giunta Comunale definisce la quantità economica minima e massima del buono di servizio in relazione alla tipologia del servizio e della condizione economica della famiglia.
4. Nell'atto dirigenziale di riconoscimento del buono servizio (voucher) sono indicate la misura economica, le modalità organizzative e di erogazione nel rispetto delle linee progettuali dello intervento.

Art. 5 – Beneficiari dei Buoni Servizio (Voucher).

1. Sono beneficiari dei buoni servizio persone e famiglie residenti nel territorio comunale che siano nelle condizioni economiche e nelle situazioni di specifico bisogno; i requisiti per l'accesso ai buoni servizio sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale sentita la 3° Commissione Consiliare.
2. I buoni servizio sono riconosciuti con provvedimento dirigenziale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base di domanda scritta al competente servizio comunale, che documenti la situazione economica e sociale della famiglia e illustri il bisogno specifico per il quale viene richiesto il sostegno.
Ai beneficiari dei buoni servizio vengono indicate le persone fisiche e/o giuridiche accreditate presso le quali può essere utilizzato il buono stesso e alle quali si devono rivolgere, con propria autonoma scelta, per concordare e sottoscrivere il contratto concernente la fruizione degli interventi che concretizzano il progetto condiviso tra Comune, beneficiario e soggetto fornitore del servizio.
3. L'adozione degli atti necessari alla fruizione del servizio consente di garantire il diritto ad ottenere dal fornitore il previsto livello qualitativo e quantitativo degli interventi con l'applicazione delle tariffe predefinite dalla Giunta Comunale e disciplina le modalità con le quali possono essere segnalati reclami e/o inosservanze e/o violazioni degli obblighi da parte dei fornitori.

Art. 6 – Accreditalamento dei soggetti fornitori di servizi.

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni di governo e di regolamentazione del sistema dei servizi e ai fini dell'erogazione dei buoni servizio provvede all'accreditamento dei soggetti gestori (persone fisiche o giuridiche).
2. Gli interventi concernenti la presente disciplina, autorizzati e sovvenzionati tramite erogazione dei buoni servizio (voucher) di cui all'art. 4, debbono essere resi esclusivamente da soggetti che sono legittimati dall'accreditamento in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e che garantiscano standard di qualità delle prestazioni, a tariffe predefinite.
3. I requisiti e gli standard qualitativi sono determinati dalla Giunta Comunale sentita la 3° Commissione Consiliare e si riferiscono al numero, qualifica professionale e formazione del personale, all'idoneità e qualità degli ambienti in cui si svolge il servizio, al rispetto delle norme di legge in materia di contratti di lavoro e di sicurezza, alla esperienza e al rispetto della procedura operativa di qualità.
Nella definizione dei predetti requisiti e standard si terrà conto dell'esperienza pregressa maturata dai servizi comunali o gestiti dai privati in convenzione con il Comune.

Art. 7 – Commissione di valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti di accreditalamento dei fornitori di servizi.

L'esame delle domande di accreditalamento viene effettuato da una Commissione composta dal Direttore del Settore e dal Responsabile del Servizio competenti, da tecnici esperti dei servizi e/o delle norme di sicurezza riguardanti gli ambienti, nonché da un segretario verbalizzante.
La Commissione verifica altresì almeno una volta l'anno il mantenimento delle condizioni di accreditalamento.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE Educazione

Art. 8 – L' Accreditamento.

1. La procedura per l'accreditamento inizia con la domanda del fornitore e si perfeziona con la validazione adottata, entro 60 giorni, con atto dirigenziale.
2. Presupposto dell'accreditamento è l'accettazione da parte del fornitore del servizio delle previste attività di controllo e vigilanza da parte della struttura comunale competente sulla attività del servizio erogato e sul mantenimento dei requisiti, del livello qualitativo degli interventi e degli impegni formalmente assunti.
3. L' accreditamento ha durata annuale e si rinnova, a seguito di domanda del soggetto fornitore, corredata da circostanziata relazione dell' attività svolta, solo previa verifica, da parte della Commissione di cui al precedente art.7, del mantenimento dei requisiti stabiliti.
4. L' accreditamento può essere revocato prima della scadenza per il venir meno dei requisiti e/o per ripetute prestazioni inadeguate segnalate dal beneficiario o dai funzionari comunali competenti.

Art. 9 – Attribuzioni gestionali della struttura.

1. L' Amministrazione Comunale promuove l'integrazione dei servizi, che favorisce l'operatività di tutte le risorse formali ed informali della comunità.
2. Il Settore Comunale competente garantisce la valutazione della domanda di sostegno presentata dalle famiglie e la definizione dell'intervento da attivare, sulla scorta dei requisiti definiti dalla Giunta Comunale e di cui ai precedenti artt. 3 e 5 e avvalendosi allo scopo di eventuali relazioni del servizio sociale, di accertamenti da parte dei competenti uffici.

La Delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI; con i voti contrari: LN; assenti: AN.